

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL SISTEMA BANCARIO E FINANZIARIO

~~~~~

## **Audizione del Sottosegretario all'Economia e Finanze**

**PIER PAOLO BARETTA**

~~~~~

Roma, 27 gennaio 2021

Signora Presidente, Gentili commissari,

1. Premessa

Il Fondo per il risarcimento ai risparmiatori vittime di reato bancario è nato nel corso dell'estate 2017, come risposta al diffuso clima di malessere determinatosi tra i soci, gli obbligazionisti e gli azionisti, in relazione alla messa in liquidazione delle quattro banche (Banca Etruria, Banca Marche, CariFerrara e CariChieti) e alla cessione delle due venete (Popolare di Vicenza e Veneto banca).

Sull'andamento di quelle vicende esiste copiosa documentazione agli atti, per cui non è necessario ritornarvi, se non per ricordare, ai fini del nostro ragionamento odierno, l'acceso e controverso dibattito che si sviluppò in quelle occasioni tra i governi di allora, i parlamentari e le Istituzioni dei territori, l'opinione pubblica e, soprattutto, le Associazioni dei risparmiatori in rappresentanza di coloro che più avevano sofferto le conseguenze delle crisi bancarie del biennio 2014-2016.

Il riconoscimento di un qualsiasi indennizzo a qualsiasi categoria di risparmiatori, ma in particolare agli azionisti, ha trovato - e trova tutt'ora - precise obiezioni teoriche in ordine alla libera assunzione del rischio di mercato, insito nell'acquisto di azioni

quotate. A meno che non si determini la circostanza per la quale le azioni, o altri titoli, siano stati acquisiti in uno stato evidente di non consapevolezza conseguente a comportamenti irregolari (raggiro o truffa nell'offerta) da parte degli istituti cedenti.

La discussione portò il Governo, allora rappresentato dal sottoscritto, a riconoscere che nel caso di dolo tutti i risparmiatori, anche gli azionisti, avevano diritto a un ristoro. Alla base di questa scelta, vi fu il riconoscimento politico di una colpevole gestione del risparmio degli istituti bancari coinvolti attraverso distorsioni e incongruenze dei moduli Mifid, offerte di investimento o obbligate (lo scambio azioni contro credito o mutui, le cosiddette "bacciate") o largamente esposte alla speculazione e, dunque, non coerenti con lo spirito di deposito/investimento che ispira i soci delle banche popolari.

È necessario sottolineare che la crisi di fiducia diffusasi verso il sistema bancario ha tratto origine non soltanto dalle perdite materiali, in taluni casi rilevanti, che molti cittadini hanno subito, ma anche dalla percezione di "tradimento" del mandato che ha accompagnato quelle vicende, in particolare nel caso della figura del "socio".

Per questo, si è ritenuto necessario e urgente ricostruire un clima sociale favorevole capace di ripristinare un circuito virtuoso tra persone, famiglie, imprese, istituti di credito, istituzioni.

Andavano in questa direzione i provvedimenti assunti ancor prima dell'istituzione del Fondo. Gli obbligazionisti, infatti, avevano potuto accedere a strumenti di ristoro già dopo la risoluzione delle quattro banche, decisa a fine 2015, e dopo la crisi delle due banche venete. Nel primo caso con una copertura all'80% e nel secondo fino al 100% dell'investimento, destinata alle fasce di investitori più deboli e, quindi, più colpiti dal disastro finanziario, quelli cioè che avevano un reddito non superiore a 35 mila euro o un patrimonio non superiore a 100 mila euro.

Possiamo oggi riconoscere che quella misura ha funzionato: le adesioni sono state superiori al 70%: per le quattro banche regionali, i ristori sono stati di circa 167 milioni di euro a fronte della liquidazione di più di 14.000 istanze sulle circa 16.000 pervenute. Per quanto riguarda le banche venete, gli obbligazionisti subordinati al hanno presentato 8.090 istanze, per un importo complessivo poco sotto i 50 milioni di euro.

Per quanto riguarda le istanze di arbitrato giunte dai titolari di bond subordinati emessi dalle banche poste in liquidazione, su 1.770 richieste di arbitrato pervenute all'Anac,

quelle che presentavano i requisiti richiesti dalla normativa (e quindi valutabili) sono state 1.685, l'80% delle quali è stato accolto (1.357).

Rispetto a una richiesta globale pari a 78,2 milioni di euro, i due Collegi arbitrali dell'Autorità anticorruzione hanno stabilito a favore dei detentori dei bond subordinati ristori per 44,4 milioni (56,8%).

La dimensione del fenomeno, però, era tale che non sembrò esaustivo un intervento che escludesse gli ex soci da forme di ristoro. In coerenza con tale impostazione, ci siamo mossi per cercare le soluzioni al problema e con la legge di bilancio 2018 (legge 27 dicembre 2017, n. 205) abbiamo dato vita al fondo, dotandolo di 100 milioni, 25 all'anno, per un periodo di quattro anni.

Tale percorso ha provato a dirimere anche i punti di dissenso che si erano radicati tra e con alcune associazioni dei risparmiatori e tra e con le varie forze politiche.

Il principale punto di dissenso è sempre stato nell'identificazione non tanto della figura del risparmiatore (lo sono sia i correntisti, sia gli obbligazionisti, sia gli azionisti), quanto della condizione di aver subito *misseling*. In sostanza, non bastava essere stati azionisti per avere diritto al rimborso, bensì aver subito un danno valutato ingiusto.

Il comma 1106 della Legge di bilancio 2018, istitutiva del fondo, stabilisce che il rimborso spetti “in favore di risparmiatori che hanno subito un danno ingiusto, riconosciuto con sentenza passata in giudicato o altro titolo equivalente, in ragione della violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria”.

Vale la pena ricordare che l'emendamento è stato approvato alla unanimità dal Parlamento, anche in ragione dell'impegno a superare il secondo punto di dissenso che riguardava le risorse stanziare: 100 milioni, considerati da tutti, da me in primis che sostenni la norma in nome del Governo, non sufficienti a coprire tutte le legittime richieste di ristoro. Abbiamo comunemente convenuto che si trattava della cifra di partenza, necessaria ad attivare il fondo, che sarebbe stata incrementata con successivi provvedimenti.

E così è stato.

Con la legge di bilancio dell'anno successivo (30 dicembre 2018 n. 145, legge di bilancio 2019) e successive modifiche e integrazioni¹ la dotazione finanziaria è stata portata a 1,5 miliardi di euro e il fondo originario è stato trasformato nel FIR, Fondo Indennizzo Risparmiatori (FIR).

2. *L'istituzione e la disciplina generale del Fondo Indennizzo Risparmiatori*

Il FIR sviluppa la finalità originaria di indennizzare, in ragione delle violazioni massive degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza, buona fede oggettiva e trasparenza previsti dal Testo unico della Finanza (decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58², i risparmiatori in possesso delle azioni e delle obbligazioni subordinate delle banche poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 1° gennaio 2018.

Alla normativa primaria è stata data attuazione mediante l'adozione di diversi decreti ministeriali.

In particolare, con decreto ministeriale del 10 maggio 2019 sono state approvate le modalità di accesso alle prestazioni del FIR da parte dei risparmiatori, nonché l'articolazione organizzativa necessaria, mediante l'istituzione della Commissione tecnica competente alla concessione degli indennizzi e per mezzo dell'affidamento a Consap S.p.a. – società *in house* del Ministero dell'economia e delle finanze - del servizio della pertinente Segreteria tecnica.

Con successivo decreto ministeriale del 4 luglio 2019, sono stati nominati i componenti della Commissione tecnica. Quest'ultimi sono stati scelti tra soggetti in possesso del necessario requisito dell'indipendenza, e in virtù della loro qualificata esperienza accademica o di patrocinio legale, o per aver svolto funzioni giurisdizionali ovvero decisionali presso organismi di composizione o risoluzione delle controversie. L'autonomia dei membri della Commissione tecnica costituisce requisito fondamentale affinché tale organo possa operare all'interno dei principi e della normativa europea in materia di composizione di crisi bancarie e di aiuti di Stato.

¹ Legge 30.12.2018 n. 145, novellata con legge 28 giugno 2019 n. 58 ed integrata dalla legge 27 dicembre 2019 n. 160, nonché dal decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 convertito in legge 24 aprile 2020 n. 27, e dal decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 convertito in legge 17 luglio 2020 n.77.

² Art. 1 comma 493 legge 30 dicembre 2018 n.145.

Proprio per tale ragione, tutti i membri della Commissione tecnica, al momento di accettare l'incarico, hanno confermato il possesso di tali requisiti di "competenza, indipendenza, onorabilità e probità" previsti dall'articolo 9 del decreto ministeriale 10 maggio 2019; requisiti che tutt'ora i Commissari conservano, non essendo giunte comunicazioni contrarie in merito.

La Commissione, a seguito delle nomine, si è insediata il 25 luglio 2019 e resterà in carico sino al completamento dell'attività, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.

Con decreto ministeriale dell'8 agosto 2019 sono stati, inoltre, regolati gli aspetti concernenti il trattamento dei dati personali in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, avviando la decorrenza del termine di 180 giorni per la presentazione delle istanze di indennizzo al FIR dal 22 agosto 2019 (giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, avvenuta il 21 agosto 2019).

Come anticipato, successivamente al primo intervento normativo istitutivo del FIR sono intervenute alcune integrazioni legislative, attinenti per lo più profili di funzionamento della procedura di indennizzo, di cui si dà conto nel prosieguo di questa Relazione³.

3. I destinatari delle prestazioni del Fondo

I destinatari delle prestazioni del Fondo sono i risparmiatori, intendendosi come tali le persone fisiche, imprenditori individuali (anche agricoli o coltivatori diretti), organizzazioni di volontariato o associazioni di promozione sociale, di cui, rispettivamente, agli artt. 32 e 35 del Codice del Terzo Settore (decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117) e microimprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003.

³ Il riferimento è segnatamente alla previsione di una procedura semplificata di accertamento delle violazioni, prevista dall'art. 36 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge n. legge 28 giugno 2019 n. 58, alla possibilità di erogare anticipi fino al 40 per cento dell'indennizzo riconosciuto, in attesa della predisposizione dei piani di riparto, e alla proroga al 18 giugno 2020 dei termini di scadenza per la presentazione delle domande, nonché alla possibilità, per la Commissione tecnica del FIR, di verificare il rispetto del limite legale relativo al patrimonio mobiliare per accedere all'indennizzo forfettario, avvalendosi dell'ausilio delle banche dati dell'Agenzia delle Entrate, ex art. 175-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

L'accesso al Fondo è riconosciuto anche ai successori *mortis causa* dei predetti risparmiatori, nonché ai familiari costituiti dai rispettivi coniugi, soggetti legati da unione civile, conviventi *more uxorio* o di fatto *ex lege* 20 maggio 2016, n. 76, e parenti entro il secondo grado, ove questi siano succeduti nel possesso delle azioni o delle obbligazioni subordinate, in forza di un atto di trasferimento *inter vivos* a titolo particolare dopo la data del provvedimento di messa in liquidazione, e successivamente abbiano continuato a detenerli⁴.

È, invece, precluso l'accesso al FIR ai soggetti che abbiano avuto, dal 1° gennaio 2007, nelle banche di cui all'art. 1 comma 493 L.145/2018 e loro controllate, gli incarichi di componente del consiglio di amministrazione e degli organi di controllo e di vigilanza, inclusi gli organi che svolgono funzioni di gestione del rischio e revisione interna, membro del collegio sindacale, consigliere delegato, direttore generale e vice direttore generale, nonché ai rispettivi coniugi e parenti ed affini di primo e di secondo grado⁵.

Sono inoltre esclusi dalle prestazioni del FIR le controparti qualificate ed i clienti professionali di cui all'art. 6, comma 2-quater lettera d), 2-quinquies e 2-sexies del decreto legge 24 febbraio 1998 n. 58⁶.

Per indennizzare i risparmiatori, come già riportato, il Fondo è stato dotato di una copertura finanziaria complessiva di 1.575.000.000 di euro, per gli anni 2019-2021. A riguardo, si osserva che, le ultime stime statistiche effettuate da Consap, sulla base di scenari probabilistici circa l'esborso totale atteso per gli indennizzi, riportano che tale dotazione finanziaria iniziale appare adeguata a soddisfare gli indennizzi attesi a questa data. La dotazione finanziaria del FIR è confermata secondo le disposizioni legislative originarie della legge n. 145/2018 e non ha, quindi, subito riduzioni. A chiusura di ciascun esercizio finanziario sono necessarie, perciò, solo le operazioni contabili che consentano di effettuare i pagamenti in relazione alle previsioni della nuova legge di bilancio.

A fronte della descritta dotazione finanziaria, sono indennizzabili, nello specifico, le azioni ed obbligazioni subordinate emesse da 11 banche: Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio, Banca delle Marche, Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti, Cassa

⁴ Art. 1 comma 494 legge 30 dicembre 2018 n.145 come modificato dall'art. 36 comma 2 lett. a) decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58.

⁵ Art. 1 comma 505 legge 30 dicembre 2018 n.145 come integrato dall'art. 175 bis comma 2 decreto legge 19 maggio 2020 n. 34 convertito in legge 17 luglio 2020 n. 77.

⁶ Art. 1 comma 495 legge 30 dicembre 2018 n.145.

di Risparmio di Ferrara, Banca Popolare di Vicenza, Veneto Banca, BCC Banca Brutia, Banca Popolare delle Province Calabre, BCC Sen. Pietro Grammatico di Paceco, Credito Cooperativo Interprovinciale Veneto e Banca Padovana Credito Cooperativo.

La prestazione erogata dal Fondo varia, nel suo importo, a seconda dello strumento finanziario:

- per gli azionisti l'indennizzo è pari al 30% del costo d'acquisto, ovvero del prezzo medio in caso di più acquisti, inclusi gli oneri fiscali sostenuti durante il periodo di possesso delle azioni⁷.
- per titolari di obbligazioni subordinate, la percentuale di indennizzo è innalzata al 95%, ivi inclusi gli oneri fiscali, del costo di acquisto delle stesse⁸.

Sia per gli azionisti che per i titolari di obbligazioni subordinate, inoltre, la misura dell'indennizzo non può superare il limite massimo complessivo di 100.000 euro per ciascun avente diritto, ed è corrisposto al netto di eventuali rimborsi ricevuti a titolo di transazione con le banche o di ogni altra forma di ristoro, rimborso o risarcimento, nonché, quanto ai soli obbligazionisti, del differenziale cedole percepite rispetto a titoli di Stato di durata equivalente, calcolato dal Fondo Interbancario di Tutela del Deposito (FITD)⁹.

L'accesso alle prestazioni del FIR può avvenire tramite due procedure:

1. una procedura "ordinaria", subordinata alla valutazione, da parte della Commissione tecnica, del danno subito dai risparmiatori a causa delle violazioni massive del T.U.F. poste in essere dagli istituti di credito;
2. una procedura "forfettaria" riservata agli aventi diritto che dimostrino di possedere un reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche inferiore ai 35.000 euro nell'anno 2018 (al netto di eventuali prestazioni di previdenza complementare erogate sotto forma di rendita) ovvero un

⁷ Art. 1 comma 496 legge 30 dicembre 2018 n.145 come integrato dall'art. 36 comma 2 lett. b) decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019 n. 58, nonché dall'art. 1 comma 238 lett. b) della legge 27 dicembre 2019 n. 160, e, infine, dall'art. 50 comma 1 lett. a) decreto legge 17 marzo 2020 n. 18.

⁸ Art. 1 comma 497 legge 30 dicembre 2018 n.145 come modificato dall'art. 36 comma 2 lett. c) decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019 n. 58, nonché dall'art. 50 comma 1 lett. b) decreto legge 17 marzo 2020 n. 18.

⁹ Art. 1 comma 499 legge 30 dicembre 2018 n.145 e Art. 1 comma 500 legge 30 dicembre 2018 n.145 come modificato dall'art. 36 comma 2, lett. d) decreto legge 30 aprile 2019 n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019 n. 58.

patrimonio mobiliare di valore inferiore ai 100.000 euro¹⁰ (esclusi gli strumenti finanziari oggetto di indennizzo del FIR ed i contratti di assicurazione a capitalizzazione o mista sulla vita).

4. *Le domande di indennizzo presentate*

Alla chiusura della finestra temporale di presentazione delle domande di accesso al FIR, sono risultati registrati oltre 92 mila utenti, e pervenute complessivamente n. 144.245 domande di indennizzo – di cui l'87% afferisce alla cosiddetta procedura forfettaria e il 13% a quella ordinaria.

Le domande di indennizzo pervenute afferenti al regime forfettario sono state complessivamente n. 125.085 così ripartite:

- 17.910 (14%) basate sul parametro del patrimonio mobiliare
- 107.175 (86%) basate sul parametro del reddito IRPEF.

In base a quanto previsto dalla normativa di riferimento, i risparmiatori che hanno accesso alla procedura di indennizzo forfettario sono soddisfatti con priorità a valere sulla dotazione del FIR ¹¹.

Tra le domande, oltre 140 mila sono state inviate da persone fisiche, mentre circa 2mila da persone giuridiche. Sono pervenute anche 685 domande dall'estero. Quanto al numero degli strumenti finanziari contenuti nelle domande pervenute, si evidenzia che oltre 180 mila sono costituiti da azioni, mentre circa 21 mila da obbligazioni.

Per i dati completi, relativi alle domande complessivamente presentate dai risparmiatori per ciascuna banca posta in liquidazione coatta amministrativa, si rimanda all'Appendice a tale Relazione. I dati in questione riportano anche l'evoluzione su base mensile nel periodo compreso fra il 22 agosto 2019 e il 18 giugno 2020, con dettaglio delle istanze presentate da persona fisica e persona giuridica, dall'Italia o dal resto del mondo, e suddivisione in base alla tipologia di strumento

¹⁰ Art. 1 comma 502 bis legge 30 dicembre 2018 n.145 come aggiunto dall'art. 36 comma 2 lett. h) decreto legge 30 aprile 2019 n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019 n. 58.

¹¹ Art. 1 Comma 502 legge 30 dicembre 2018 n.145 come modificato dall'art. 36, comma 2, lett. a), D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 giugno 2019, n. 58.

finanziario (azioni o obbligazioni subordinate) e all'accesso alla procedura ordinaria o forfettaria.

5. *L'attività in corso di: istruzione, esame, approvazione e corresponsione degli indennizzi.*

Quanto all'istruzione, esame, approvazione e corresponsione degli indennizzi, rimandando nuovamente ai dati di dettaglio in Appendice, anche per la differenziazione tra le banche emittenti, si rileva che la Commissione tecnica ha avviato l'esame delle domande di indennizzo a partire dal giorno successivo alla chiusura della finestra temporale per la presentazione delle stesse (18 giugno 2020), e le prime disposizioni di pagamento a favore degli aventi diritto sono state avviate a partire dal 2 ottobre 2020, a seguito della determina della Commissione nella seduta del 1 ottobre 2020 con la quale è stato deciso di riconoscere un acconto del 40% sull'indennizzo accertato, in attesa della predisposizione del piano di riparto finale del FIR sulla base del quale procedere al versamento del residuo¹².

Nel corso di ottobre sono stati esaminati e approvati dalla Commissione indennizzi per 1.355 istanze, per un totale di acconti versati pari a €2.005.055,12; a novembre 2020 sono stati esaminati e approvati indennizzi per 2.455 istanze, per un totale di acconti versati €3.654.755,21; nel corso del mese di dicembre, la Commissione tecnica ha deliberato n. 3209 istanze per un totale di € 10.697.527,71; nel mese di gennaio 2021 sono state valutate e approvate n. 2950 istanze per un totale di €1.817.729,50 sempre a titolo di acconto del 40%¹³. Sono state quindi approvate, in totale, 9.969 istanze, con erogazioni per un importo complessivo di €18.175.067,54 (a titolo di acconto).

Come si evince dai dati riportati, inoltre, gli indennizzi a oggi disposti afferiscono esclusivamente allo strumento finanziario delle azioni. Relativamente alle obbligazioni subordinate si è reso necessario, sulla scorta della normativa di riferimento, definire

¹² Ai sensi dell'art. 1 commi 496 e 497 della Legge 30 dicembre 2018 n. 145 come modificati dall'art. 50 comma 1 lettere a) e b) decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito in legge 24 aprile 2020 n. 27.

¹³ Il pagamento degli indennizzi relativi al FIR viene effettuato a valere sullo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e predisposto ed eseguito tramite il sistema SICOGE (Sistema per la gestione integrata della contabilità economica e finanziaria per le Amministrazioni Centrali dello Stato) del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

con il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi un accordo quadro, allo scopo di calcolare il differenziale delle cedole percepite rispetto a titoli di Stato di durata equivalente. Tale accordo disciplina, tra l'altro, le modalità di trasmissione da parte di Consap dell'elenco dei soggetti risultanti possessori delle obbligazioni subordinate emesse dalle banche interessate dai provvedimenti di risoluzione e di liquidazione, nonché il contenuto, la forma e la tempistica del flusso informativo di risposta prodotto dal FITD, in modo da garantire la sicurezza e la protezione, nonché la veridicità, l'integrità e la riservatezza dei dati in questione. L'accordo consente, altresì, di avere un riscontro in merito alla posizione dei risparmiatori che hanno già beneficiato delle prestazioni del FITD¹⁴, ai fini dell'integrazione del 15% dei rimborsi di competenza del FITD, evitando la duplicazione dei benefici riconosciuti.

Nell'ambito delle istanze inerenti alla procedura forfettaria, la Commissione Tecnica sta procedendo alla valutazione di competenza delle domande di indennizzo nelle quali sia stato dichiarato il possesso del requisito reddituale. Infatti, quanto alla verifica del requisito inerente al reddito IRPEF, è stato sottoscritto un protocollo d'intesa con l'Agenzia delle entrate, determinando l'attivazione di una fornitura dati cifrata – con trattamento crittografico e *naming convention* dei file, allo scopo di assicurarne la provenienza e la riservatezza – con sistema di scambio dati tramite PEC.

Il controllo sul requisito del patrimonio mobiliare, invece, è subordinato all'emanazione del provvedimento ministeriale di cui all'art. 175 bis del d.l. 19 maggio 2020 n. 34 (c.d. decreto Rilancio), convertito nella legge 17 luglio 2020, n. 77, in fase di ultimazione per l'emissione dei pareri previsti dalle autorità indicate nella legge¹⁵. Al riguardo, si rappresenta, che sullo schema di provvedimento dovrebbe essere rilasciato a breve il necessario parere del Garante per il trattamento dei dati personali. Peraltro, si osserva che 107.175 istanze (86%) sono basate sul parametro del reddito IRPEF, pertanto il provvedimento in questione, in corso di emanazione, non può aver rappresentato un motivo di rallentamento delle procedure.

Va evidenziato che l'istruttoria consiste in una procedura complessa e articolata, cui possono contribuire una pluralità di soggetti oltre alla Consap stessa: le istruttorie si completano con le verifiche, documenti e computo dell'indennizzo rispetto alle quali

¹⁴ Ai sensi dell'art. 9 del D.L. 3 maggio 2016 n. 59 convertito nella L. 30 giugno 2016 n. 119.

¹⁵ Il provvedimento ministeriale di cui all'art. 175 bis del d.l. 19 maggio 2020 n. 34 (c.d. decreto Rilancio), convertito nella legge 17 luglio 2020, n. 77 è emesso su proposta della Commissione tecnica del FIR, sentita l'Agenzia delle Entrate e il Garante per il trattamento dei dati personali.

si procede con la collaborazione del FITD e dell' Agenzia delle entrate nonché delle banche cessionarie (o delle liquidazioni) per i ristori già erogati dalle medesime e per la documentazione sui costi di acquisto e sulle violazioni bancarie.

Quanto allo stato di aggiornamento delle attività istruttorie, è utile riportare che, a partire dal 22 dicembre 2020 gli utenti, accedendo alla propria area riservata del Portale per la presentazione della domanda, possono trovare l'aggiornamento dello stato della domanda, in funzione dello stato di avanzamento dell'istruttoria. E' inoltre in corso un ulteriore sviluppo informatico integrativo, volto a dare evidenza degli ultimi due stati dell'istruttoria (ossia "in Commissione" e "disposto pagamento").

Occorre peraltro notare che le restrizioni imposte per rispondere alla pandemia hanno inciso anche sull'operatività del FIR e dei suddetti soggetti esterni che contribuiscono all'attività istruttoria. Infatti, coerentemente con le misure di contenimento della diffusione del virus, proprio in considerazione dei limiti alla circolazione delle persone, del diradamento nell'erogazione dei servizi da parte di enti pubblici e privati e, pertanto, dell'evidente difficoltà per gli istanti a reperire ed inviare tempestivamente i documenti necessari ai fini della lavorazione istruttoria delle domande di indennizzo, già nel corso del mese di marzo u.s., e per circa due mesi, la Commissione tecnica ha disposto la temporanea sospensione dell'avvio della *fase di richiesta di integrazione documentale* quale misura a beneficio dei numerosi aventi diritto che, altrimenti, sarebbero incorsi nell'impossibilità di attivarsi nelle forme e nei tempi dovuti. Al termine della sospensione è ripreso a decorrere il periodo procedimentale per la tempestiva presentazione delle richieste integrazioni documentali.

Con riguardo, invece, alla possibilità di ricorrere agli accertamenti del danno in sede giudiziale o in sede arbitrale ACF, la quale è stata oggetto di passate proposte modificative della legge sul FIR, deve tenersi presente che tali decisioni sarebbero comunque oggetto di valutazione e trattamento da parte della Commissione tecnica del FIR ai fini della determinazione degli indennizzi dovuti nella misura fissata dalla normativa specifica applicabile al FIR. Ciò comporterebbe, perciò, che eventuali ristori conseguiti in applicazioni di decisioni giudiziali o arbitrali ACF andrebbero dedotte dalla misura di indennizzo riconosciuto secondo la disciplina speciale del FIR.

Per ciò che attiene, più nello specifico, al piano procedurale, è altresì da rimarcare **che la richiesta di integrazione riguarda le domande carenti di dati e/o documenti necessari ai fini della definizione istruttoria delle pratiche di indennizzo, e**

interessa oltre il 60% delle istanze complessivamente pervenute. Tanto il volume del fenomeno quanto i meccanismi che innesca, possono rendere più problematico il procedimento istruttorio. In primo luogo, la gestione del ritorno delle richieste di integrazione istruttoria, sotto il profilo temporale, varia a seconda che l'utente sia nella condizione di adempiere autonomamente la richiesta oppure, al contrario, necessiti dell'intervento della banca per il reperimento della documentazione necessaria. Circostanza, quest'ultima, che può rendere incerti i tempi di evasione della richiesta a fronte della situazione emergenziale in atto. In secondo luogo le risposte alle richieste di integrazione potrebbero pervenire in tempi diversi a seconda della sollecitudine del singolo utente, oppure massivamente allo scadere dei 60 giorni concessi per l'esecuzione, incidendo, in tale evenienza, sulla tempistica del procedimento preistruttorio.

Un altro aspetto che può presentare risvolti da considerare, riguarda le modalità di disposizione degli indennizzi, attraverso l'erogazione di acconti. Si osserva, infatti, che all'erogazione dell'acconto dell'indennizzo consegue, fisiologicamente, la reiterazione dell'intera procedura di disposizione di pagamento in relazione all'erogazione del saldo, o degli eventuali ulteriori acconti che potrebbero essere deliberati in attesa della predisposizione del piano di riparto. Ciò, peraltro, potrebbe comportare anche un supplemento dell'attività istruttoria se, nelle more dell'erogazione del saldo o dell'ulteriore acconto, si dovesse verificare il cambiamento di determinati dati comunicati dall'utente e necessari alla finalizzazione della pratica di indennizzo, quali, a titolo esemplificativo, la variazione delle coordinate bancarie per l'accredito delle relative somme, oppure l'incidenza di fenomeni successivi.

Un'ulteriore questione che incide sui tempi istruttori attiene alle ipotesi di decesso dell'avente diritto dopo l'invio dell'istanza di accesso al FIR. Risulta infatti necessario procedere ad apposita integrazione documentale concernenti tutti i coeredi interessati, anche per acquisire le nuove coordinate bancarie per accreditare le somme dovute a titolo di indennizzo.

Sulle suddette questioni la Commissione tecnica sta valutando quali possano essere le soluzioni organizzative e operative idonee a rendere più agevole e spedito il processo istruttorio e decisionale che conduce al riconoscimento degli indennizzi, cercando di superare anche alcune delle criticità appena segnalate.

Tale questione, come sopra anticipato, deve essere sempre affrontata contemplando le peculiarità giuridiche della disciplina del Fondo Indennizzo Risparmiatori. Il riferimento è, in particolare, alla necessità di garantire che l'indennizzo sia comunque valutato e deciso dalla Commissione tecnica, composta di membri indipendenti, così che sia assicurato il rispetto delle normative e dei principi europei in materia di composizione di crisi bancarie e aiuti di stato al settore bancario, a partire da quanto disposto in tema di condivisione dei costi in caso di supporto pubblico alla liquidazione (c.d. *burden sharing*).

Ferma restando, pertanto, l'autonomia a tal fine necessaria della Commissione tecnica, che costituisce il presupposto indefettibile perché vengano rispettate le condizioni imposte dall'ordinamento euro-unitario, il Dipartimento del Tesoro ha già confermato la disponibilità a supportare la Commissione affinché la stessa – nell'alveo definito dal decreto del Ministro del 10 maggio 2019 – si doti di assetti organizzativi e procedurali il più possibile idonei a far fronte all'esigenza di una tempestiva disamina delle domande, rispetto ai volumi delle istanze di indennizzo presentate. In particolare, è stato fatto presente, nel rispetto dell'autonomia valutativa e decisionale della Commissione, che l'adozione di tecniche di approvazione massiva, analogamente a quanto avviene in altri casi (ad es. per la gestione del Fondo Centrale di Garanzia) potrebbe essere una soluzione da verificare per dare una risposta tempestiva alle istanze la cui istruttoria risulti completa.

In proposito, la Commissione tecnica ha comunicato di aver apportato una modifica regolamentare che prevede l'assegnazione individuale delle istanze a ciascun commissario relatore, per gruppi omogenei di pratiche. È stata quindi chiesta dal Ministero una informativa concernente il piano di lavoro della Commissione relativo alle approvazioni delle istanze ed ai pagamenti degli indennizzi con riferimento alla prospettiva della scadenza dell'incarico prevista a chiusura del corrente anno.

A riguardo, la Commissione, nella seduta del 21 gennaio u.s., si è riservata una più analitica disamina della questione, rappresentando comunque che le originarie scadenze erano paramtrate su di un termine di presentazione della domanda successivamente prorogato di quattro mesi. Sulla base del piano di lavoro e relativa tempistica che la Commissione presenterà, il Ministero valuterà se e quali iniziative organizzative e operative appaia opportuno proporre.

Si ricorda peraltro che in questo contesto l'art. 1, comma 1143, legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio per l'anno 2021) ha elevato il limite di anticipazione fino al 100% dell'indennizzo approvato dalla Commissione, specificando che agli azionisti e agli obbligazionisti, in attesa della predisposizione del piano di riparto degli indennizzi, può essere corrisposto un anticipo nel limite massimo del 100% dell'importo dell'indennizzo deliberato dalla Commissione tecnica a seguito del completamento dell'esame istruttorio, ove ciò non pregiudichi la parità di trattamento dei soggetti istanti legittimati.

L'esercizio di tale possibilità richiede pertanto una verifica da parte della Commissione, che risulta essere già in corso, in quanto la liquidazione delle istanze deve comunque essere conciliata con la necessità di non pregiudicare la parità di trattamento dei soggetti istanti legittimati.

Grazie per l'attenzione.